



normativa

LE NOVITA' PER LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE **(DELIBERA COVIP DEL 25/10/2017)**

La Covip, con delibera 25 ottobre 2017, pubblicata in G.U. 259/2017, e con circolare n. 5027 del 26 ottobre 2017, ha illustrato le principali novità relative alla previdenza complementare previste dalla Legge sulla concorrenza (L. 124/2017).

In particolare, si illustrano le seguenti novità:

- gli accordi che possono stabilire la percentuale minima di Tfr maturando che può essere destinato alla previdenza complementare sono tutte le fonti istitutive abilitate a disporre relativamente alla quota di trattamento di fine rapporto, incluso il regolamento aziendale (per i dipendenti che non hanno un contratto collettivo di riferimento);
- relativamente all'ampliamento delle condizioni per fruire dell'anticipo della prestazione pensionistica, la Covip precisa che è ridotto il periodo di inoccupazione da 48 a 24 mesi, che riconosce la possibilità di richiedere le prestazioni pensionistiche con un anticipo di 5 anni rispetto alla maturazione dei requisiti per l'accesso al regime previdenziale obbligatorio;
- è introdotta la possibilità per gli iscritti di conseguire le prestazioni pensionistiche anticipate in forma di RITA fino al conseguimento della pensione obbligatoria;
- relativamente alla facoltà di riscatto totale della posizione nei casi di invalidità permanente, che comporta una riduzione della capacità di lavoro a meno di 1/3, o a seguito di cessazione dell'attività lavorativa che comporta l'inoccupazione per più di 48 mesi, la Covip precisa che detta facoltà non può essere esercitata nei 5 anni precedenti alla maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni o nel maggior numero di anni eventualmente stabilito (massimo di 10);
- in merito alla possibilità di riscatto alla cessazione dei requisiti di partecipazione, in caso di adesioni individuali, la Covip ritiene che il presupposto legittimante l'esercizio della citata facoltà debba essere il possesso dello status di lavoratore al momento dell'adesione, o in un momento successivo nel corso del rapporto di partecipazione, e la sopravvenuta perdita di tale requisito. Sostanzialmente, tale opzione deve essere riconosciuta a tutti coloro i quali si siano debitamente qualificati come lavoratori in fase di adesione, o in un momento successivo, e che abbiano poi perso tale condizione.

Inoltre con la delibera sopra indicata la Covip ha illustrato novità relativamente alla informativa da consegnare ai dipendenti in fase di assunzione.

Brescia, 18 dicembre 2017

per informazioni Ufficio Relazioni Sindacali e Industriali Apindustria Brescia:
tel. 03023076 - fax 0302304108 - email sindacale@apindustria.bs.it